

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 132

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVELLO, ABELLI, TURCHI, ALMIRANTE, GUARRA, NICOSIA,  
DELFINO, SANTAGATI, ROMEO, FRANCHI**

*Presentata il 6 luglio 1968*

### Provvedimenti a favore degli ufficiali delle Forze armate discriminati con punizione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le serie purtroppo abbastanza frequente di amnistie e di indulti concessi in Italia in questo dopoguerra se hanno messo in libertà migliaia di delinquenti comuni o colpevoli di reati « politici », hanno lasciato insoluto il problema dei così detti « discriminati con punizione ». Si può affermare anzi, che, da un certo punto di vista, lo hanno esasperato mettendo vieppiù in evidenza il deplorabile sistema dei « due pesi e due misure ».

Senza riferirsi ad altri casi — recenti e recentissimi — di maggiore vastità è tipico il caso del giovane Tirone, uccisore per rapina della signora Maria Laffi, il quale, sebbene condannato all'ergastolo assieme ai suoi complici, è riuscito con essi a riacquistare la libertà essendogli stati riconosciuti dei « meriti partigiani ».

Ma chi sono questi « discriminati con punizione » ?

Sono coloro — ufficiali e sottufficiali — i quali nel caos e relativo sbandamento verificatosi l'8 settembre in seguito all'infausto armistizio, rimasti talora senza capi o senza ordini, ritennero loro dovere, per il bene della Patria, di rimanere ai loro posti rifiutando anche di nascondersi nei comodi rifugi romani o di altre città. Onestamente non si può non ammettere, come i fatti hanno ampiamente

dimostrato, che la loro presenza nei ranghi delle Forze armate della Repubblica Sociale Italiana servì molto ad attenuare le rappresaglie dell'alleato tedesco ritenutosi, non a torto, tradito.

Ebbene, al termine della guerra gli ufficiali di tale categoria, se ebbero la fortuna di schivare i plotoni di esecuzione e i tribunali del popolo, o di uscire indenni dai giudizi delle Corti d'assise speciali, furono sottoposti al giudizio delle apposite commissioni di epurazione composte da magistrati e da ufficiali generali. Senonché, mentre per tutti i funzionari dello Stato il giudizio di idoneità a rimanere in servizio emesso da dette commissioni costituì punto fermo per la loro permanenza in carriera, per gli ufficiali tale giudizio favorevole non fu sufficiente allo stesso fine. Essi, difatti, subirono un ulteriore giudizio da parte delle commissioni di discriminazione (istituite con circolare 7000 R.P. del novembre 1945 del Ministero della difesa) le quali, non tenendo alcun conto dei precedenti di carriera degli interessati e delle loro particolari benemerienze di pace e di guerra, irrogarono ad essi delle punizioni disciplinari, talora di lievissima entità, ma che furono sufficienti ad estrometterli dai ranghi delle Forze armate d'autorità, in base alla legge n. 384 del 14 maggio 1946.

Tale disparità di giudizio tra le due commissioni: quella di epurazione e quella di discriminazione fornì oggetto di varie decisioni del Consiglio di Stato, fra cui la seguente:

« Sezione V - n. 221 del 6 marzo 1954: L'Amministrazione non ha la facoltà di rivalutare i giudizi formulati in sede epurativa, né può giungere a conclusioni diverse da quelle espresse dagli organi dell'epurazione ».

Detta decisione - è bene sottolinearlo - è in pieno contrasto con quelle prese dall'Amministrazione della difesa, nei confronti di militari alle sue dipendenze.

Sta di fatto che, dovendosi procedere alla scelta degli ufficiali da destinare a rimanere in servizio per l'inquadramento dei reparti delle nuove Forze armate, la selezione anziché essere effettuata su tutta la massa degli ufficiali « discriminati » fu limitata alla sola categoria dei « discriminati » senza punizione, ossia degli ufficiali in gran parte rimpatriati dalle varie prigionie o che, per essersi trovati nell'Italia meridionale, non subirono il contraccolpo dei tragici eventi dell'8 settembre 1943.

Avvenne così che anche gli ufficiali appartenenti alla prima delle tre categorie in cui vennero classificati i « discriminati » e precisamente coloro che « avevano ottemperato ai doveri della situazione contingente e alle leggi dell'onore militare » (circolare ministeriale n. 1151 del 10 settembre 1944) furono collocati in congedo d'autorità.

Gravi furono per i singoli le conseguenze morali e materiali di questo esodo forzato e prematuro dai ranghi delle Forze armate, alle quali essi avevano dedicato i loro anni migliori.

Da un giorno all'altro essi furono posti sul lastrico con indennità di buonuscita irrisorie e con pensioni di fame; costretti, perciò, a mendicare nel difficile e pletorico ambiente civile, una qualunque sistemazione, talora umiliante e poco dignitosa, pur di sfamare la propria famiglia.

Senza contare che coloro i quali non avevano al loro attivo il minimo degli anni di servizio utili per la pensione perdettero anche il diritto ad essa.

Ma c'è di più.

A breve distanza da tale operazione di « autolesionismo » il Ministero della difesa si vide costretto ad effettuare nei vari gradi della gerarchia militare una serie di promozioni, e ciò - si disse allora - per ripristinare il ritmo degli avanzamenti troncato in seguito agli eventi dell'8 settembre 1943, dando così

l'impressione che lo « sfollamento » mirasse innanzitutto a far progredire nella carriera coloro che erano stati scelti a rimanere in servizio.

E ancora. La citata legge n. 384 del 14 maggio 1946 che regolò lo « sfollamento » dei quadri non venne applicata con quella imparzialità e, vorremmo aggiungere, con quel « giusto rigore » che era logico attendersi.

A prescindere dal fatto che ciascuna Forza armata seguì un criterio diverso, si cominciò, per esempio, a non applicarla nell'esercizio a tutti gli ufficiali inferiori nonché ad altri, anche di grado superiore, appartenenti a corpi e specialità (vedi corpo automobilistico) di cui vi era deficienza di organici, come se lo « sfollamento » potesse considerarsi in funzione della legge economica della domanda e dell'offerta.

Successivamente vennero ripresi in esame e riammessi in servizio alcuni ufficiali già collocati nella riserva, previo annullamento del relativo provvedimento di Stato, senza che ciò fosse giustificato da particolari imprescindibili necessità di servizio.

Di questa revisione, fatta, diciamo così alla chetichella, usufruirono, come avviene in questi casi, i soliti privilegiati o « raccomandati di ferro »; gli altri, ossia la grande massa degli ufficiali, non è riuscita fino ad oggi, attraverso i normali « canali », a sbloccare la propria situazione.

Occorre, altresì, ricordare che i provvedimenti punitivi non furono limitati allo « sfollamento », provvedimento di per se stesso di estrema gravità, ma ad essi se ne aggiunsero altri.

Fu negata, difatti, ai suddetti ufficiali, salvo le solite eccezioni che confermano la regola, anche se essi avevano un brillante passato militare, la promozione (o le promozioni) nella posizione di congedo normalmente concessa in base alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, agli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e di riserva, promozione - è questo il colmo - che, in base alla citata legge n. 1137, viene concessa agli ufficiali del servizio permanente effettivo, dichiarati « non idonei » all'avanzamento all'atto del loro collocamento in ausiliaria.

Né i provvedimenti che si possono definire persecutori si sono conclusi con l'esclusione all'avanzamento degli ufficiali in parola.

Il generale di squadra aerea Renato Sandalli, che fu ministro e capo di stato maggiore dell'aeronautica dopo il 25 luglio, nel governo Badoglio, in una sua relazione presentata il 21 febbraio 1955, all'allora Ministro della di-

fesa, dopo aver lamentato le gravi assurdit  della « discriminazione », riferendosi ai gradi meno elevati della gerarchia militare « sfollati » d'autorit , elenca ben cinque provvedimenti punitivi ad essi inflitti per un unico motivo, e precisamente:

- 1) punizione disciplinare vera e propria;
- 2) sfollamento d'autorit ;
- 3) perdita dei benefici;
- 4) perdita delle campagne di guerra anteriori all'8 settembre 1943;
- 5) perdita della pensione.

Ed aggiungiamo noi, perdita del diritto alle promozioni nella posizione di congedo e decurtazione della pensione definitiva — per chi ne aveva diritto — per la riduzione degli scatti periodici conseguenti all'anticipata cessazione dal servizio attivo.

È da rilevare ancora che la categoria degli ufficiali è quella che ha maggiormente sofferto delle conseguenze dell'inausto armistizio. Difatti, come è gi  stato accennato, mentre tutti i funzionari statali, compresi quelli della difesa, anche se trasferiti al nord, prestando servizio alle dipendenze del governo cos  detto « illegittimo » vennero recuperati riprendendo i rispettivi posti e conseguendo le relative promozioni, gli ufficiali non solo furono allontanati dai ranghi delle rispettive Forze armate, ma continuarono ad essere perseguiti nella posizione di congedo con misure di ostracismo assolutamente esagerate oltrech  immeritate.

E ancora. Accanto agli ufficiali « discriminati con punizione » ai quali abbiamo accennato, vi sono altre categorie di ufficiali il cui trattamento è stato peggiore. Si tratta di coloro i quali, per avere riportato punizioni disciplinari di entit  superiore agli arresti di rigore, furono considerati, sempre per il periodo anteriore all'8 settembre, non combattenti, perdendo cos  il diritto alle relative campagne di guerra ed ai conseguenti benefici ai fini dei trattamenti di quiescenza, e ci  anche se, come è avvenuto in moltissimi casi, si è trattato di ufficiali che nel periodo 1940-43 parteciparono ad operazioni belliche riportando ferite e mutilazioni e meritandosi ricompense al valor militare.

È vero che le punizioni disciplinari inflitte in sede di discriminazione furono condonate con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1946, n. 10, ma il condono non ha avuto nessuna ripercussione favorevole sui provvedimenti di Stato degli ufficiali colpiti, tanto pi  che, in base ad una disposizione interna ministeriale, dette punizioni furono si

depennate, ma con inchiostro rosso in maniera da rimanere leggibili.

È vero anche che, a favore degli ufficiali cui vennero inflitte punizioni di entit  superiore agli arresti di rigore fu data la possibilit , in base alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, di ottenere la revisione delle punizioni stesse, ma a parte che tale revisione venne limitata a coloro che ne fecero domanda, conviene rilevare che soltanto un'aliquota degli ufficiali in parola venne ripresa in esame per l'avanzamento nella posizione di congedo; gli altri incapparono nelle successive leggi: 28 novembre 1957, n. 1143, e 6 dicembre 1960, n. 1556, che li esclusero da tale diritto, esclusione in contrasto con una serie di decisioni del Consiglio di Stato che qui vogliamo ricordare:

« L'annullamento, la diminuzione o soltanto la modifica della motivazione della punizione discriminativa, impongono la rinnovazione del giudizio di avanzamento conclusosi negativamente » (vedasi: sezione VI, n. 105, del 10 marzo 1953, n. 737 del 22 ottobre 1958; n. 884 del 3 dicembre 1958; n. 707 del 21 ottobre 1959; e poi sezione IV, n. 1017 del 2 dicembre 1960). Ed ecco un altro esempio di « due pesi e due misure ».

Infine vi è una terza categoria di ufficiali: quella dei non discriminati. Sono coloro che furono collocati direttamente in congedo assoluto perdendo cos  il diritto alle indennit  di ausiliaria e speciale, senza che tale pi  grave provvedimento avesse riscontro — nella generalit  dei casi — in maggiori colpevolezze da parte loro.

Non bisogna dimenticare — ripetiamo — che gli ufficiali furono sottoposti a giudizio di discriminazione in epoche diverse e da commissioni diverse e che diverso fu il metro seguito dalle tre Forze armate per gli ufficiali dipendenti.

Volendo concludere si pu  affermare che la discriminazione, cos  come è stata concepita ed attuata, si è risolta negativamente non avendo nemmeno conseguito, in un clima di giustizia, lo scopo punitivo che si era ripromesso, motivo per cui a distanza di 20 anni dalla fine della guerra e dopo che « tanta acqua è passata sotto i ponti », la revisione dei giudizi è quanto mai attuale.

Occorre tener presente, altres , che gli ufficiali colpiti sono molto avanti negli anni e molti di essi hanno gi  al loro attivo un passato intenerato, talora addirittura eroico.

Si tratta di elementi le cui schiere, oggi assai ridotte di numero, si assottigliano gior-

nalmente e che prima di chiudere gli occhi alla luce vorrebbero che la Patria non li considerasse peggio dei delinquenti comuni e desse loro atto che il loro comportamento fu veramente « conforme alle leggi dell'onore militare ». E se essi non sono venuti meno a tali leggi bisogna cancellare dal loro passato ogni addebito.

Detti ufficiali non chiedono né la riammissione in servizio (che peraltro, data la loro età, non sarebbe praticamente possibile), né la ricostruzione della loro carriera. Essi chiedono soltanto che le punizioni disciplinari da essi riportate in sede di discriminazione siano cancellate definitivamente dai loro libretti personali in maniera, però, che non siano più leggibili, come del resto avviene periodicamente di tutte le altre punizioni disciplinari riportate dagli ufficiali nel corso della loro carriera e, per gli ufficiali collocati direttamente in congedo assoluto, l'annullamento di tale provvedimento.

Effettuata tale obliterazione, gli ufficiali già dichiarati non idonei all'avanzamento nella posizione di congedo saranno ripresi in esame sulla base soltanto dei loro precedenti di car-

riera e coloro fra questi che saranno dichiarati idonei saranno promossi sempre nella posizione di congedo e senza che tali promozioni abbiano alcuna ripercussione sui rispettivi trattamenti di quiescenza attualmente in godimento.

Analoghi provvedimenti saranno adottati nei confronti dei sottufficiali discriminati con punizione e collocati nella riserva d'autorità.

Un provvedimento in tal senso oltre a eliminare ogni sperequazione che la discriminazione ha creato, colmerebbe il solco che ancor oggi divide gli elementi delle due barriere ed eliminerebbe ogni causa di incrinatura nella compagine morale delle Forze armate, intendendo come tali non soltanto quelle in servizio, ma quelle in congedo costituenti la « riserva » materiale e morale alla quale la Patria deve poter attingere in caso di crisi.

Onorevoli colleghi! Attendiamo da voi non tanto un gesto di generosità e di clemenza, ma di giustizia a favore di coloro che hanno dato alla Patria la parte migliore di se stessi. Date il vostro consenso alla seguente proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro benevolo esame.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le punizioni disciplinari inflitte agli ufficiali in sede di discriminazione per il loro contegno all'atto e dopo l'8 settembre 1943, ai sensi della circolare del Ministero della difesa n. 7000 R. P. del novembre 1945, già condonate con decreto-legge presidenziale 24 giugno 1946, n. 10, sono revocate e annullate. Esse pertanto, a cura degli enti che custodiscono i loro documenti personali, saranno depennate in maniera da diventare illeggibili.

Del pari nulli sono da considerare gli altri più gravi provvedimenti, fra cui la dispensa dal servizio, inflitti a taluni di essi per il loro contegno all'atto e dopo l'8 settembre 1943.

### ART. 2.

In conseguenza del disposto del precedente articolo 1, gli ufficiali ora in congedo perché « sfollati » di autorità in base alla legge n. 384 del maggio 1946, o collocati diretta-

mente in congedo assoluto, saranno ripresi in esame ora per allora per l'avanzamento ai sensi dell'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, senza le limitazioni previste dal successivo articolo 118.

A tal fine le Commissioni competenti, nel formulare il nuovo giudizio, terranno conto soltanto dei precedenti tecnico-professionali degli ufficiali ripresi in esame e in particolare delle loro benemerienze di guerra (medaglie al valor militare, mutilazioni, ferite).

#### ART. 3.

Per ottenere la ripresa in esame per l'avanzamento gli ufficiali di cui all'articolo 2 dovranno farne domanda entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 4.

Nessun beneficio economico o pensionistico spetta agli ufficiali promossi. Essi continueranno a percepire anche nel nuovo grado gli assegni di quiescenza di cui attualmente fruiscono.

#### ART. 5.

Analoghe norme, in quanto applicabili, saranno attuate nei confronti dei sottufficiali che siano stati collocati nella riserva d'autorità per motivi inerenti al loro contegno all'atto e dopo l'8 settembre 1943.

#### ART. 6.

Analogo trattamento, per quanto applicabile, deve essere fatto per gli ufficiali di complemento che si sono trovati nelle identiche condizioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo.